aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0084687
del 14/02/2025

ROMA, 13 febbraio 2025

Spett.le
Regione Liguria
Direzione Generale di Area
Sviluppo e Tutela del Territorio,
Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
Viale D'Annunzio 111
16121 Genova

via pec all'indirizzo via.certificata@cert.regione.liguria.it
e p.c.
Spett.le
Regione Liguria
Direzione Generale Turismo,
Agricoltura e Aree Protette
Settore Politiche della Natura e delle
Aree Interne, Protette e Marine,
Parchi e Biodiversità
Viale D'Annunzio 111
16121 Genova

via pec all'indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it
via e-mail all'indirizzo segrdirgennatura@regione.liguria.it

Oggetto: Controdeduzioni alla nota Prot-2025-0069477 del 06/02/2025 del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto di un Parco eolico onshore costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV) – proponente Trynyty Wind S.r.l.

Spett.le Regione Liguria,

con la presente, la scrivente società Trynyty Wind S.r.l. (la "Società") intende presentare le proprie controdeduzioni alla nota del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità (l'"Ufficio Parchi e Biodiversità") della Regione Liguria di cui in oggetto.

Con il parere in oggetto, l'Ufficio Parchi e Biodiversità, nonostante le integrazioni trasmesse dalla Società in data 14/10/2024 ed in data 08/01/2025, ha ritenuto che i dati forniti non risultassero completi, affermando la sussistenza di carenze che non consentirebbero una valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto.

Con riferimento alla predetta nota, si rappresenta quanto segue.

1. **Sulle richieste di integrazione presentate dall'Ufficio Parchi e Biodiversità della Regione Liguria.**

Con nota Prot-2024-1429894 del 17/09/2024, l'Ufficio Parchi e Biodiversità della Regione Liguria ha rilevato carenze nella documentazione relativa:

- al monitoraggio dell'ornitofauna notturna e svernante;
- al monitoraggio dell'ornitofauna migratrice primaverile nella prima metà di marzo, o motivazione del mancato monitoraggio di tale periodo;
- all'indicazione precisa di date, orari e rilevatori dei monitoraggi condotti sulle componenti di ornitofauna nidificante, rapaci e non rapaci, e migratoria;
- all'analisi dei sorvoli migratori osservati rispetto agli aerogeneratori previsti;
- alla rappresentazione cartografica delle principali rotte migratorie individuate, con eventuale distinzione delle rotte seguite dalle diverse specie o gruppi di specie;
- al monitoraggio dei chirotteri nei mesi di luglio, agosto e settembre per ognuno dei punti ove è prevista la collocazione degli aerogeneratori;
- al monitoraggio in quota della chirotterofauna presso i punti individuati per la realizzazione delle piazzole, ad altezza adeguata commisurata alle dimensioni degli aerogeneratori.

Preso atto di quanto rilevato dall'Ufficio Parchi e Biodiversità, con nota Prot-2024-1464005 del 25/09/2024, il Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria ha richiesto alla Società alcune integrazioni documentali nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006.

La Società ha trasmesso la documentazione integrativa in data 14/10/2024, rispondendo puntualmente a tutte le richieste e precisando che le analisi richieste dai punti n. 26 e 27 erano ancora in corso o in fase di elaborazione.

Con nota Prot-2024-1685877 del 18/11/2024, l'Ufficio Parchi e Biodiversità ha confermato l'adempimento da parte della Società ad alcune delle richieste di integrazioni (punti n. 15, 18, 19, 20 e 36 della nota Prot-2024-1464005 del 25/09/2024 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria). Il medesimo ufficio ha ritenuto invece ancora sussistenti le sole carenze documentali relative al monitoraggio delle specie ornitiche svernanti (punto n. 21 della nota del 25/09/2024), della componente ornitica notturna (punto n. 22) e degli impatti cumulativi con gli altri parchi eolici esistenti nelle vicinanze (punto n. 38), mentre i monitoraggi relativi alla chirotterofauna (monitoraggi in quota e a terra, punti n. 26 e 27) risultavano ancora in corso di svolgimento o in fase di elaborazione dei dati.

In data 08/01/2025, la Società ha prodotto ulteriori integrazioni, rispondendo puntualmente alle richieste avanzate dalla Regione con nota Prot-2024-1895903 del 09/12/2024, in seguito ai rilievi dell'Ufficio Parchi e Biodiversità contenuti nella nota del 18/11/2024.

Tuttavia, l'Ufficio Parchi e Biodiversità ha emesso, con nota Prot-2025-0069477 del 06/02/2025, un parere con il quale ha rappresentato la sussistenza di nuove ed ulteriori carenze nella documentazione di progetto.

Con riferimento alle criticità segnalate dall'Ufficio Parchi e Biodiversità con la nota in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- quanto al punto 1), si segnala in primo luogo che, dai rilievi effettuati con le tre uscite di monitoraggio, non sono state individuate criticità (né ne ha evidenziate l'Ufficio Parchi e Biodiversità). Inoltre, si rileva che l'ARPAL, competente anch'essa in materia, non ha sollevato alcuna osservazione sul tema. In ogni caso, si ritiene che l'attività di monitoraggio con ulteriori quattro uscite possa essere indicata come prescrizione nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA ed effettuata prima dell'inizio dei lavori;
- quanto al punto 2), l'Ufficio Parchi e Biodiversità ha rilevato uno sforzo di cinque uscite di monitoraggio, a fronte delle nove previste dal protocollo tecnico; anche in questo caso, non sono state individuate criticità durante il monitoraggio, né dalla Società, né dall'Ufficio Parchi e Biodiversità, né dall'ARPAL. In ogni caso, si segnala che tale monitoraggio è in fase di conclusione nel mese di febbraio 2025 e sarà cura della scrivente Società fornire l'esito dello stesso, che si anticipa non presentare criticità.;
- quanto al punto 3), si rappresenta che con la nota del 18/11/2024 l'Ufficio Parchi e Biodiversità aveva già ritenuto correttamente adempiuta la richiesta di cui al punto n. 15 della nota Prot-2024-1464005 del 25/09/2024 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ("*indicare le date e gli orari in cui sono state effettuate le giornate di monitoraggio sull'avifauna migratrice, nidificante (sia rapaci sia non rapaci) e quanti operatori sono stati impiegati nelle singole giornate*"). Inoltre, si nota che sono state effettuate diciassette uscite, senza che sia emersa nessuna criticità, a fronte di uno sforzo di rilievo previsto pari a diciotto, ragion per cui la differenza rispetto a quanto previsto dal protocollo tecnico è di una sola uscita di monitoraggio;
- quanto al punto 4), si rappresenta che, come indicato con riferimento al precedente punto 3), con la nota del 18/11/2024 l'Ufficio Parchi e Biodiversità aveva ritenuto correttamente adempiuta la richiesta di cui al punto n. 15. Inoltre, come affermato anche dall'Ufficio Parchi e Biodiversità, la Società ha effettuato un numero di uscite anche superiore a quello previsto dal protocollo tecnico (ventisei giornate, a fronte di uno sforzo richiesto di diciassette) e durante i periodi rilevanti (tra marzo e giugno compresi);
- quanto al punto 5), si rappresenta che con la nota del 18/11/2024 l'Ufficio Parchi e Biodiversità aveva ritenuto correttamente adempiute le richieste contenute nella nota Prot-2024-1464005 del 25/09/2024 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ai punti n. 18 ("*integrare il monitoraggio dell'ornitofauna migratrice primaverile nella prima metà di marzo, o motivare il mancato monitoraggio*") e n. 20 ("*fornire un'analisi dei sorvoli migratori rispetto agli aerogeneratori previsti a progetto, con stima dei potenziali impatti*"). Pertanto, quanto indicato nella nota in oggetto rappresenta una richiesta non solo nuova ed ulteriore, ma anche palesemente in contraddizione con quanto riportato nella nota di novembre 2024. In ogni caso, se dovessero essere necessari ulteriori monitoraggi, questi potrebbero essere previsti nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA come prescrizioni prima dell'inizio dei lavori;
- quanto al punto 6), si rappresenta che, come indicato con riferimento al precedente punto 5), con la nota del 18/11/2024 l'Ufficio Parchi e Biodiversità aveva ritenuto correttamente adempiuta la richiesta di cui al punto n. 20, ragion per cui questa rappresenta una richiesta nuova, ulteriore e contraddittoria rispetto a quanto riportato nella nota di novembre 2024;
- quanto al punto 7), si nota che non erano finora state sollevate criticità relative al monitoraggio per i periodi maggio-giugno ed ottobre, in quanto le note del 17/09/2024 e del 18/11/2024 avevano

sottolineato solo la necessità di integrazioni relative al monitoraggio nei mesi di luglio-settembre, quindi anche questa è una richiesta nuova e ulteriore;

- quanto al punto 8), si rappresenta che ulteriori attività di monitoraggio dei chirotteri potranno essere effettuate prima dell'inizio dei lavori, indicandole tra le prescrizioni contenute nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA. In ogni caso, si rinvia a quanto chiarito al punto 2 in merito all'opportunità di monitoraggi effettuati prima dell'inizio lavori;
- quanto ai punti 9) e 10), si segnala che l'ARPAL, nel proprio parere del 30/01/2025, ha ritenuto che le misure di mitigazione previste dalla Società siano idonee a diminuire gli impatti sull'avifauna e la chirotterofauna.

Appare chiaro da quanto esposto sopra che il predetto Ufficio Parchi e Biodiversità ha evidenziato svariate asserite lacune documentali che non erano state menzionate nelle precedenti note del 17/09/2024 e del 18/11/2024, e che sono state invece rilevate per la prima volta solamente con la nota del 06/02/2025, nello specifico con riferimento ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) della nota in oggetto.

Si ritiene, tuttavia, che se l'Ufficio Parchi e Biodiversità avesse evidenziato le criticità fin dalla prima nota del 17/09/2024 o da quella del 18/11/2024, la Società, con lo spirito partecipativo e di collaborazione che l'ha contraddistinta, avrebbe potuto produrre l'eventuale ulteriore documentazione integrativa, peraltro non necessaria in questa fase.

Si sottolinea, infatti, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, l'autorità competente per il procedimento della verifica di assoggettabilità a VIA può chiedere integrazioni e chiarimenti al proponente solo in sede di verifica documentale (ai sensi del co. 2) oppure in seguito alla fase di consultazione pubblica (ai sensi del co. 6). Mentre le richieste di cui al co. 2 dell'art. 19 rientrano della fase di verifica iniziale della completezza documentale, quelle di cui al co. 6 sono "finalizzate alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA".

Invece, evidenziando queste nuove asserite carenze documentali solo nel febbraio 2025, e quindi durante la fase conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'Ufficio Parchi e Biodiversità della Regione ha adottato un comportamento irragionevole, contraddittorio con precedenti atti, viziato da eccesso di potere, in palese violazione delle garanzie partecipative previste per il proponente che, invece, avrebbe dovuto trovarsi nelle condizioni di poter rimediare alla mancanza di eventuale documentazione o di poter fornire chiarimenti all'amministrazione procedente mediante la trasmissione di integrazioni.

Non solo quanto esposto rappresenta un comportamento irragionevole ed elusivo delle garanzie partecipative, ma è anche sintomo di difetto di istruttoria da parte del predetto ufficio (Parchi e Biodiversità), che ha omesso di rilevare fin dal primo parere delle lacune documentali che, in base al contributo conclusivo del 06/02/2025, sarebbero tanto gravi "*da non consentire una analisi delle informazioni minime atte a valutare i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto*"(in contraddizione con quanto asserito nel contributo del 18/11/2024 che considera esaustiva la risposta al punto 20 della nota Prot-2024-1464005 del 25/09/2024)

Si rileva altresì che, per sua natura, la verifica di assoggettabilità a VIA rappresenta un giudizio di tipo prognostico, che non può che fondarsi su elementi parziali e suscettibili di essere integrati e modificati nelle successive fasi di sviluppo e progettazione degli impianti (come affermato anche dal T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, con la sent. N. 52/2016), ragion per cui la scrivente Società ritiene irragionevole ed oltremodo gravosa, da parte dell'Ufficio Parchi e Biodiversità, una richiesta di documentazione tanto specifica e dettagliata relativa agli impatti sull'avifauna e sulla chirotterofauna, che sia peraltro sollevata solo in fase conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. **Sui rilievi dell'ARPAL relativi all'impatto su avifauna e chirotterofauna e sulla possibilità di integrazione delle attività di monitoraggio.**

Oltre all'Ufficio Parchi e Biodiversità, anche l'ARPAL ha espresso i propri pareri relativi ai potenziali impatti del progetto eolico della Società sulla fauna locale e la biodiversità.

Con contributo del 30/01/2025, con nota Prot. 2025-0052271, l'ARPAL ha evidenziato la circostanza che il progetto di impianto eolico presentato dalla Società si colloca in un ambito territoriale già interessato da altri impianti della medesima natura, e che la documentazione prodotta dimostra che il progetto presenta condizioni analoghe a quelle dei parchi eolici preesistenti.

Inoltre, il suddetto ente ha sì segnalato l'assenza di parte della documentazione relativa al monitoraggio della fauna aviaria, ritenendo tuttavia che le misure di mitigazione previste dalla Società risultino idonee a ridurre gli impatti su avifauna e chirotterofauna e proponendo la possibilità di effettuare le mancanti operazioni di monitoraggio prima dell'attivazione degli aerogeneratori. In particolare, con riferimento alla chirotterofauna, il suddetto ente "*auspica la realizzazione dei monitoraggi in presenza delle aperture boschive già realizzate, in modo da simulare condizioni ambientali più aderente possibile agli impianti in esercizio*". Tale richiesta avvalora quindi l'impostazione del tecnico che ha effettuato i rilievi nelle poche radure presenti in aree limitrofe a quelle di installazione al fine di simulare nel modo più approssimato possibile le condizioni *post operam*. È infatti noto alla comunità scientifica che le aree aperte all'interno dei boschi rappresentano punti di maggior concentrazione e frequentazione dei chirotteri. Un monitoraggio effettuato nelle condizioni attuali su tutti i punti torre (attualmente boscati), seppur coerente con le linee guida regionali, sarebbe inutile e fuorviante rispetto a una rappresentazione realistica della situazione *post-operam*.

Si ritiene pertanto che anche le lacune individuate dall'Ufficio Parchi e Biodiversità possano essere colmate effettuando degli studi *ante operam*, prevedendo delle specifiche prescrizioni all'interno del provvedimento di non assoggettabilità a VIA, stante la circostanza – come indicato anche nel parere conclusivo dell'ARPAL – che l'area è interessata da numerosi altri parchi eolici che presentano le medesime condizioni dell'impianto della Società e che, pertanto, producono i medesimi impatti sull'avifauna locale.

***

Alla luce di quanto evidenziato e del principio, di matrice europea, della massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (previsto altresì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR) e più volte ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale, si ritiene che l'Impianto risponda in maniera sostenibile alla impellente necessità di sviluppare fonti di energia rinnovabile.

Pertanto, si ritiene che sussistano fondati elementi affinché il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 in oggetto possa concludersi con **valutazione di non assoggettabilità a VIA**, eventualmente con prescrizioni (condizioni ambientali) relative allo svolgimento di operazioni di monitoraggio dell'avifauna prima dell'inizio dei lavori.

Trynyty Wind S.r.l.

Il legale rappresentante

TRYNYTY WIND
Trynyty Wind S.r.l.
Lungotevere dei mellini 7
00193 Roma
P.IVA e C.F. 17284761008
trynytywind@legalmail.it
SDI: W7YVJK9